

Procedimento n. [REDACTED] 2025



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio nelle persone di.

Dott. ssa Teresa Chiodo	Presidente
Dott. ssa Teresa Tarantino	Giudice
Dott.ssa Francesca Marica	Giudice onorario
Dott. Nicola Giordano	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. [REDACTED] 2025 VG relativo ai minori:

[REDACTED]
e [REDACTED]
entrambi residenti in [REDACTED], [REDACTED],

OSSERVA

Con ricorso ex art. 31 D. Lgs n. 286/1998, depositato per mezzo dei difensori avv. Patrizia Giannini e avv. Silvia Giannini, [REDACTED]

[REDACTED] esponevano che:

-i ricorrenti, entrambi di nazionalità argentina, giungevano in Italia in data [REDACTED] 2025, insieme con i figli minorenni sopra generalizzati, con l'obiettivo di risiedere e stabilirsi permanentemente in Italia e nel frattempo richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai sensi della L.n. 91/1992, poiché discendenti diretti di avi italiani, come da documentazione allegata. Aggiungevano che, a causa del decreto-legge n. 36 del 28.03.2025, convertito in legge n. 74 / 2025, gli istanti sono rimasti privi di qualsiasi tutela e dell'impossibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

-il nucleo familiare si stabiliva nel comune di [REDACTED]
[REDACTED], con regolare contratto di locazione ad uso transitorio, ove vive stabilmente e serenamente;

- i minori sono iscritti presso l'Istituto comprensivo Statale di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] ove frequentano rispettivamente la classe quarta della scuola primaria e la scuola dell'infanzia;

- i ricorrenti allo stato non lavorano, provvedendo al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare con i risparmi, tuttavia entrambi hanno ricevuto una lettera di impegno all'assunzione presso il centro [REDACTED]

[REDACTED] con un contratto a tempo indeterminato per coprire
rispettivamente [REDACTED]



tecnico di laboratorio, precisando che tali proposte di assunzione sono rimaste sospese fino all'ottenimento della cittadinanza italiana o di un regolare permesso di soggiorno;

- il minore [REDACTED]
[REDACTED]

-il nucleo familiare vive serenamente nel comune di [REDACTED] ove è ben integrato e i minori svolgono attività ludiche, partecipando agli eventi scolastici e alle attività extra scolastiche, sono ben inseriti nel paese ospitante e ben integrati con i loro coetanei. Concludevano chiedendo l'autorizzazione a permanere in Italia per un periodo di tempo determinato; che venga dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza dei due figli minori [REDACTED];
-che venga emesso ogni altro provvedimento utile, necessario e/o opportuno, poiché l'allontanamento coattivo dei genitori arrecherebbe un enorme danno ai figli minori, determinando ciò un serio pericolo per lo sviluppo psicofisico, armonico e compiuto degli stessi tenuto conto della tenera età.

I ricorrenti, sentiti all'udienza del 11.11.2025, confermavano le circostanze rappresentate nel ricorso.

I minori, presenti in udienza, apparivano sereni e ben curati nell'aspetto e nell'igiene, dimostrando padronanza della lingua italiana e buona socializzazione e capacità relazionale, non manifestando alcun segno di disagio. Inoltre dalla documentazione allegata i minori risultano ben integrati nel contesto sociale e nel contesto sociale, culturale e ambientale in cui vivono e che ormai riconoscono come proprio; i minori, tenuto conto della tenera età, hanno un'adeguata relazione con il gruppo dei pari e le altre figure adulte di riferimento del paese ospitante, in particolare il minore [REDACTED] ha partecipato attivamente alle attività scolastiche ed extracurricolari, [REDACTED]
[REDACTED].

Dalle informazioni assunte dal comando dei Carabinieri di [REDACTED] emerge che i ricorrenti sono di buona condotta e non risultano precedenti penali a loro carico.

Dalla relazione del servizio sociale emerge che il nucleo familiare in esame risulta ben integrato nel tessuto sociale del Comune ospitante partecipando alle iniziative del territorio e instaurando rapporti e relazionandosi con le attività e i servizi presenti sul territorio, ove ha trovato accoglienza e ospitalità sentendosi parte della comunità; i minori risultano ben inseriti, frequentano regolarmente la scuola e mostrano dimestichezza con la lingua italiana.

Il processo di integrazione del nucleo familiare è apparso propositivo e nel corso del tempo i ricorrenti e i loro figli hanno dimostrato di condurre una vita rispettosa delle norme del Paese ospitante, di essere ben integrati nei rapporti e nel contesto sociale, culturale e ambientale in cui vivono ed i minori, tenuto conto della tenera età, hanno un'adeguata relazione con il gruppo dei pari e le altre figure adulte di riferimento, come si evince anche dalla copiosa documentazione versata in atti.

Alla luce delle premesse fatte il Tribunale ritiene che ci siano i presupposti richiesti dall'art. 31 D.lgs 286/98 e dalla consolidata Giurisprudenza in materia (cfr. Cass. S. U. sent. n. 21799/ 2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29795 del 12/12/2017 cfr. Cass.n.4197/2018; Ord. n. 4197 del 21/02/2018; Cass. S.U. n. 15750/ 2019) che “ Cass. Sent. n. 18188/2020) per concedere una temporanea



autorizzazione alla permanenza, al termine della quale i ricorrenti dovranno regolarizzare la presenza per vie ordinarie.

Il Collegio ritiene che negare l'autorizzazione di permanenza nel territorio italiano comporterebbe un trauma per i minori, ormai già pienamente integrati nel tessuto sociale italiano.

Visto il parere favorevole del PMM;

P.Q.M.

Autorizza [REDACTED]

[REDACTED] genitori dei minori

[REDACTED] a permanere nel territorio dello stato per la durata di [REDACTED] a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, termine entro il quale i predetti dovranno regolarizzare il soggiorno nel paese per le vie ordinarie;

Prescrive ai ricorrenti di attivarsi per ottenere un regolare permesso di soggiorno.

Si comunichi a:

P.M.M. sede;

-ai ricorrenti presso il domicilio eletto, avv. Patrizia Giannini e avv. Silvia Giannini

- Questura di Cosenza

Catanzaro, 3 febbraio 2026

Il Giudice est

Teresa Tarantino

Il Presidente

Teresa Chiodo

